



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 488 del 13/06/2024

### **Oggetto:**

**ARTICOLO 8/QUINQUIES D.LGS. n. 502/1992 E SMI -  
ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI CONTRATTO TRA ASL VCO E  
FONDAZIONE "ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS" - ANNI  
2024 - 2025 - 2026.**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI  
(NOMINATO: DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021  
PROROGATO: DGR N.70-8685 DEL 27/05/2024)

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

---

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

Struttura proponente: DISTRETTO VCO

L'estensore dell'atto: Petronini Francesca

Il Responsabile del procedimento: Gaviraghi Lorenzo

Il Dirigente/Funziario: Borgotti Paolo

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

## IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC DISTRETTO VCO di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

«**RICHIAMATO** l'articolo 8 Bis, comma 1, del D.Lgs. n. 502/92 e smi, che attesta che le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 del citato decreto avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle ASL, dalle Aziende Ospedaliere, dalle Aziende Universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'Art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies.

**RICHIAMATO** altresì l'articolo 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e smi, che prevede che l'erogazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del servizio sanitario presuppone, previa verifica dei fabbisogni assistenziali, la fissazione di tetti di spesa compatibili con la programmazione economica e la stipulazione di specifici accordi/contratti sulla base di uno schema tipo approvato dalla regione. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che la regione e le ASL, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate comprese le aziende ospedaliere - universitarie, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale.

**RICHIAMATA** la DGR n. 8-8280 del 11/03/2024, acquisita formalmente al nostro protocollo al n. 17643 del 12/03/2024, avente per oggetto: "Aggiornamento del fabbisogno di posti letto di continuità assistenziale a valenza sanitaria (CAVS) per il territorio dell'ASL AT - Ricognizione dei posti letto CAVS presso le strutture sanitarie private e approvazione della ripartizione del budget alle AA.SS.LL di euro 15.806.226,00 a valere sul Fondo sanitario indistinto per ciascuna delle annualità 2024-2025-2026 (Missione 13, Programma 1) e dello schema di contratto per prestazioni relative all'attività di CAVS".

**DATO ATTO** che con la suddetta DGR n. 8-8280 del 11/03/2024 è stato, tra l'altro, disposto:

- **di approvare** la Ricognizione dei posti letto CAVS presso le strutture sanitarie private e la ripartizione del budget alle AA.SS.LL di euro 15.806.226,00 per ciascuna delle annualità 2024-2025-2026 per l'attività CAVS degli erogatori privati accreditati.
- **di approvare** lo Schema di contratto ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1992 per le annualità indicate al punto precedente, allegato B) alla DGR citata, da adottarsi dalle AA.SS.LL. per la contrattualizzazione delle strutture private accreditate con riguardo alle prestazioni di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria;



- **di demandare** alle AA.SS.LL competenti per territorio la sottoscrizione dei contratti con le singole strutture private, prevedendo che il riconoscimento economico dell'attività di CAVS avvenga, previa emissione di fattura mensile da parte della struttura accreditata, a seguito dell'ordine trasmesso dall'ASL di riferimento territoriale tramite il sistema Nodo di smistamento degli ordini di acquisto per le amministrazioni pubbliche (NSO) per le giornate di presenza dell'utente, con recupero da parte della stessa Azienda presso le altre AA.SS.LL delle quote di spettanza relative ai pazienti da queste ultime inseriti.
- **di dare atto** che la spesa complessiva derivante dalla DGR stessa, pari ad Euro 15.806.226,00 per ciascuna annualità 2024-2025-2026 trova copertura a valere sugli stanziamenti 2024-2025-2026 del Fondo sanitario indistinto, (Missione 13, Programma 1), da assegnarsi alle AA.SS.LL con successivi provvedimenti.
- **di dare atto** che la previsione di spesa per l'attività di CAVS è a carico dei bilanci delle Aziende Sanitarie le quali dovranno valutare l'utilizzo dei posti letto nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

**RITENUTO**, pertanto, sulla base dei contenuti delle disposizioni legislative e regolamentari regionali di cui sopra e in ossequio alle stesse, di procedere con l'adozione della proposta di contratto, secondo lo schema di contratto approvato dalla Regione Piemonte, con la struttura denominata **Fondazione "Istituto Sacra Famiglia - Onlus"**, presente in Verbania (VB) ed indi insistente sul territorio dell'ASL VCO, come da allegato ALL. A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale composto da n. 5 pagine.

**DATO ATTO** che gli oneri riferiti all'accordo contrattuale di cui allo schema sopracitato sono i seguenti:

- prestazioni di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria: CAVS € 907.120,00.

Detto importo trova imputazione come segue: **conto 3101839 AUT 23 sub 109** per attività di CAVS.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 502 /1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

## **DELIBERA**

**1) DI ADOTTARE**, per le motivazioni e le disposizioni legislative e regolamentari regionali in premessa esposte e qui integralmente tutte richiamate, la proposta di contratto ex art 8 quinquies D.Lgs. n. 502/92 tra l'ASL VCO e la struttura **Fondazione "Istituto Sacra Famiglia - Onlus"**, **anni 2024-2025-2026**, secondo lo schema di contratto approvato dalla Regione Piemonte, come da allegato ALL. A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale composto da n. 5 pagine.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

**2) DI DARE ATTO** che gli oneri riferiti all'accordo contrattuale di cui allo schema sopracitato, sono i seguenti:

- prestazioni di Continuità Assistenziale a Valenza Sanitaria: CAVS € 907.120,00.

Detto importo trova imputazione come segue: **conto 3101839 AUT 23 sub 109** per attività di CAVS.

**3) DI NOTIFICARE** alla struttura la proposta di contratto da sottoscrivere con termine di riscontro entro i 10 giorni successivi.

**4) DI DARE MANDATO** alla SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della LR n. 10 del 24/01/1955 e smi.



Allegato A

**SCHEMA DI CONTRATTO PER GLI ANNI 2024 - 2025 - 2026 TRA AZIENDE  
SANITARIE E STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE PER  
L'ATTIVITA' CAVS**

**TRA**

l'**ASL VCO Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio Ossola**, con sede legale in Omegna, Via Mazzini n. 117, (C.F. 00634880033), rappresentata dal Direttore Generale *pro tempore* dott.ssa Chiara SERPIERI, successivamente nominata "Azienda sanitaria" o "ASL"

**E**

La **Fondazione "Istituto Sacra Famiglia Onlus"** con sede legale in Cesano Boscone, Piazza Monsignor Moneta n. 1, (Partita IVA n. 00795470152), titolare della struttura presidio socio-sanitario Istituto Sacra Famiglia con sede in Verbania, Via Pippo Rizzolio n. 8, accreditata per l'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto, successivamente denominata "Struttura", rappresentata da Don Marco BOVE, nella qualità di Presidente, con titolo di legale rappresentanza, ovvero con mandato speciale.

**PREMESSO CHE**

1. gli articoli 8-*bis*, *ter*, *quater* e *quinquies* del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. disciplinano la partecipazione al SSN degli Erogatori Privati;
2. con DGR n. 8-8280/2024/XI del 11 marzo 2024 è stata approvata la ripartizione del budget delle annualità 2024-2025-2026 fra gli erogatori accreditati eroganti l'attività di CAVS;
3. con deliberazione del Direttore Generale dell'ASL n. del è stata disposta la sottoscrizione del presente contratto in attuazione della citata DGR;

**Si conviene e stipula quanto segue**

**Art. 1 - Oggetto del contratto**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.
2. La Struttura si impegna a rendere prestazioni sanitarie di continuità assistenziale a valenza sanitaria (CAVS), per conto e a carico del SSR, per:
  - **n. 20 pl. CAVS**

**Art. 2 - Obblighi dell'erogatore e requisiti dei servizi**

1. In ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività, la Struttura garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge e dei provvedimenti amministrativi, di ogni rango e tipo, nessuno escluso.



La Struttura è tenuta a mantenere e ad adeguare i requisiti organizzativi, funzionali e strutturali di accreditamento previsti dalla normativa regionale in materia.

2. La Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni sanitarie nel rispetto delle modalità organizzative e dei requisiti stabili dalle disposizioni regionali di riferimento (DGR n. 6-5519 del 14 marzo 2013 e smi, DGR n. 77-2775 del 29 dicembre 2015, DD n. 924 del 30 dicembre 2015 e DGR n. 32-3342 del 23 maggio 2016), assicurandone altresì il relativo debito informativo (FAR-CAVS/SIAD);
3. La capacità produttiva non contrattata o non utilizzata dal SSN è fruibile per l'attività in regime privatistico.
4. La Struttura erogherà le prestazioni contrattate attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non verserà in situazione d'incompatibilità ex articolo 4, comma 7 della legge n. 412/1991. Al personale saranno applicati i contratti di lavoro nazionali in conformità alla normativa vigente.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. l) della legge n. 190/2012, la Struttura non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi ad ex dipendenti di ASL e Regione che nei tre anni antecedenti abbiano esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali.
6. Qualora la Struttura intenda cessare l'attività sanitaria deve comunicare la suddetta volontà con un preavviso di almeno 90 giorni, salvo diversa comunicazione dell'ASL e fermo restando l'obbligo di garantire la continuità delle prestazioni fino al provvedimento regionale di decadenza dall'accreditamento.
7. La Struttura può sospendere l'erogazione delle prestazioni soltanto per giusta causa con comunicazione tempestiva all'ASL, la quale informerà la Regione; allo stesso modo dovrà essere comunicata la ripresa dell'attività. Non costituiscono giusta causa gli eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti alla Struttura, ferme restando per tale ultima evenienza le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora la Struttura sospenda l'erogazione senza giusta causa, resta facoltà dell'ASL di risolvere il contratto mediante dichiarazione unilaterale comunicata a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.
8. La cessione del contratto a terzi non produce effetti nei confronti dell'ASL e della Regione; in caso di mutamento di carattere soggettivo (fusione, incorporazione, scissione, cessione ramo d'azienda, subentro di altro titolare, etc.) l'efficacia della cessione del contratto, insieme all'accreditamento e all'autorizzazione, è sospensivamente condizionata all'adozione degli atti di competenza regionale circa la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi.
9. Ai sensi dell'articolo 41, comma 6 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i., la struttura è tenuta ad indicare, in un'apposita sezione nel proprio sito i bilanci certificati (o conto economico nel caso di Enti, anche religiosi, o di strutture facenti parte di gruppi societari) - redatti secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70.

### **Art. 3 - Budget**

1. Per il 2024-2025-2026, in relazione alle risorse finanziarie programmate per le prestazioni da rendere dalla Struttura per conto e a carico del SSR, è assegnato



all'Erogatore il seguente budget per ciascuna annualità nei limiti dei posti letto accreditati:

- **n. 20 pl. CAVS - euro 907.120,00**

#### **Art. 4 - Regole di remunerazione**

1. La valorizzazione delle prestazioni avviene alle seguenti tariffe:
  - CAVS euro 120/die (moderata/lieve complessità clinico-assistenziale) o 130/die (alta complessità clinico-assistenziale);
  - CAVS di tipo riabilitativo: 140/die (moderata/lieve complessità clinico-assistenziale) o 150/die (alta complessità clinico-assistenziale);
2. Nulla spetterà all'Erogatore, quale compenso, indennizzo o risarcimento comunque denominato, per le prestazioni rese dalla Struttura in carenza di autorizzazione/accreditamento o dei relativi requisiti, nonché a seguito della sospensione/revoca dei titoli menzionati e di sospensione degli effetti del contratto di cui all'articolo 7.

#### **Art. 5 - Modalità di pagamento e cessione del credito**

1. La Struttura emette la fattura mensile a seguito dell'ordine trasmesso da ciascuna Azienda sanitaria di riferimento territoriale tramite il sistema NSO per le giornate di presenza dell'utente. Il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte di ciascuna ASL, fatte salve le necessarie verifiche circa la regolarità in relazione alle prestazioni erogate.
2. E' fatta salva la facoltà dell'ASL di sospendere totalmente o parzialmente i pagamenti, comunicandolo previamente e formalmente alla Struttura, nei limiti delle contestazioni elevate a seguito dei controlli effettuati, dell'accertamento di gravi violazioni di legge o di norme regionali o di disposizioni previste dal contratto. Le partite contestate devono essere comunque definite entro e non oltre l'esercizio finanziario successivo alla verifica dei risultati.
3. La cessione del credito vantato nei confronti dell'ASL, ferma la forma richiesta dall'art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 produce effetti nei confronti di quest'ultima solo a seguito di notificazione della cessione alla medesima e di espressa accettazione da parte di essa, applicandosi l'art. 117, comma 4-bis, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (conv. con L. 17 luglio 2020, n. 77).
4. La misura degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 non può essere superiore al tasso legale stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze non aumentato dei punti percentuali. In caso di cessione del credito da parte della Struttura, quest'ultima si impegna ad accollarsi il debito dell'ASL avente ad oggetto il pagamento degli interessi moratori in esame che possano sorgere successivamente alla cessione.

#### **Art. 6 - Verifiche e controlli**

1. L'ASL e la Struttura verificano periodicamente l'andamento della produzione e la sua coerenza rispetto alle prestazioni contrattate. L'ASL potrà in ogni tempo compiere ispezioni e controlli. La Struttura si obbliga a consentire lo svolgimento dell'attività di vigilanza dell'apposita Commissione ASL, a pena di risoluzione del contratto secondo la





previsione di cui all'art. 7, comma 6, lett. e).

La Struttura si impegna altresì ad agevolare l'attività di vigilanza stessa, nonché quelle ulteriori esercitate nell'ambito delle funzioni regionali di verifica e controllo, mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria all'espletamento delle attività stesse.

2. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall'ASL alla Struttura e tempestivamente comunicate alla Regione. Entro 10 giorni, il legale rappresentante della Struttura, o suo delegato, può presentare osservazioni e chiarimenti, ferma restando la tutela in sede giurisdizionale.

### **Art. 7 - Sospensione e risoluzione del contratto**

1. In caso di grave inadempimento, anche parziale, di obbligazioni nascenti dal contratto, e previa contestazione formale, l'ASL può sospendere l'efficacia del contratto o di parte di esso da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 12 mesi, inviando comunicazione formale che indichi altresì la durata della sospensione.
2. La revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento determina l'automatica e contestuale risoluzione/sospensione del contratto.
3. E' motivo di risoluzione del contratto anche il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal debito informativo per causa imputabile alla Struttura.
4. Il presente contratto si intenderà altresì risolto *ope iuris* qualora intervenga una o più delle ipotesi di seguito indicate:
  - a) l'emersione di precedenti condanne penali, o sopravvenienza di nuove condanne penali, di carattere definitivo per uno o più reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nei confronti dei soggetti indicati da tale articolo;
  - b) l'accertamento o la sopravvenienza, con riferimento ai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 e smi, o in caso di ricevimento della comunicazione antimafia o di sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa accertato dall'informativa antimafia interdittiva ex art. 84 del medesimo decreto;
  - c) violazione accertata definitivamente delle norme in materia di protezione infortunistica, sicurezza sui luoghi di lavoro idonea ad incidere gravemente sull'esecuzione delle prestazioni sanitarie;
  - d) ripetuta inosservanza dei requisiti e delle modalità di erogazione delle prestazioni;
  - e) impedimento al controllo esercitato dalle Aziende Sanitarie competenti per territorio o dalle Commissioni di Vigilanza situate nel territorio aziendale.

La risoluzione di cui alle lettere a) e b) non si produce quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.



## **Art. 8 - Clausola di salvaguardia**

1. Con la sottoscrizione del contratto la Struttura accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
3. Costituiscono integrazione del contenuto contrattuale i provvedimenti di determinazione dei budget, dei tetti di spesa e del sistema tariffario, per cui la conclusione del contratto comporta accettazione di questi ultimi.

## **Art. 9 - Durata, aggiornamento e rinvio normativo**

1. Il contratto decorre dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026.
2. Il contratto si adegua alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale o regionale, senza che derivino maggiori oneri per l'ASL dalla necessità della Struttura di osservare norme e prescrizioni entrate in vigore successivamente alla stipula. A seguito di tali evenienze, e purché le stesse siano legate all'erogazione di prestazioni sanitarie per conto del SSR, la Struttura potrà recedere dal contratto entro 60 giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, mediante comunicazione formale all'ASL e alla Regione.

## **Art. 10 - Bollo e registrazione**

1. Il presente contratto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e la relativa spesa è divisa in parti uguali.
2. E' inoltre soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
3. Il presente contratto è soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

## **Art. 11 - Foro competente**

Per ogni controversia insorgente in esito all'applicazione del presente contratto, le parti riconoscono come competente il foro di Verbania.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ASL VCO  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Chiara SERPIERI

Per la Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus  
Il Presidente  
Don Marco BOVE

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*